ISTITUZIONE DEL CONSORZIO PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA

Art. 24

Consegna di beni di proprietà dello Stato

Le aree, i beni e le opere appartenenti al Demanio marittimo, nonche' le attrezzature e tutti gli altri beni di proprieta' dello stato esistenti nell'ambito portuale, ad eccezione di quelli occorrenti al servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalita' di cui all'articolo 36 del regolamento, per la esecuzione del Codice della navigazione.

Versione in vigore dal 2 aprile 1963, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia
Estremi	Legge 9 febbraio 1963, n. 223
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-consorzio-per-il-porto-di-civitavecchia/art-24-consegna-di-beni-di-proprieta-dello-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it